



## ALTRI PROVVEDIMENTI

- Rivalutazione partecipazioni, terreni e titoli
- Rinvio imposte su plastica e zucchero
- CIN locazioni turistiche e brevi



**ALTRI PROVVEDIMENTI**  
**RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI, TERRENI E TITOLI**  
**(Legge Bilancio 2024 – Art.1 commi 52-53)**

## **PARTECIPAZIONI QUOTATE**

### **NOVITÀ INTRODOTTA DAL 2023 A SEGUITO MODIFICA ART. 5 L. 448/2001 (mamma delle rivalutazioni)**

Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR:

- ✓ per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione
- ✓ posseduti alla data del **1° gennaio 2024**
- ✓ può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del medesimo testo unico, con riferimento al mese di **dicembre 2023**
- ✓ a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.



## ALTRI PROVVEDIMENTI RIAPERTURA RIDETERMINAZIONE

Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto:

1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione</li><li>• E dei terreni edificabili e con destinazione agricola</li></ul>	<b>OGGETTO</b>
2	Posseduti alla data del <b>1° gennaio 2024</b>	<b>DEFINIZIONE</b>
3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal <b>30 giugno 2024 (→ 1 luglio 2024)</b></li><li>• Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente</li></ul>	<b>RATE</b>



## ALTRI PROVVEDIMENTI RIAPERTURA RIDETERMINAZIONE

Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto:

<b>4</b>	La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del <b>30 giugno 2024</b> con riferimento alla data del 1 gennaio 2024	<b>PERIZIA</b>
<b>5</b>	L'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari al 16 per cento	<b>ALIQUOTE</b>

***NB: per titoli regolamentati non è necessaria la perizia***

con riferimento alla data del 1 gennaio 2024



**ALTRI PROVVEDIMENTI**  
**RINVIO IMPOSTE SU PLASTICA E ZUCCHERO**  
**(Legge Bilancio 2024 – Art.1 comma 44)**

## **LE IMPOSTE**

### **PLASTIC-TAX**

Introdotta dalla Legge di Bilancio 2020, del valore fisso di 0,45 centesimi di euro per ogni chilo di prodotti di plastica monouso venduto, dovuta dalle aziende produttrici e o importatrici di tali prodotti e, indirettamente sugli utilizzatori/consumatori, si applica al consumo dei manufatti realizzati con materiale plastico aventi funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci ovvero prodotti alimentari (anche in forma di fogli, pellicole o strisce) che siano stati ideati ed immessi sul mercato per un singolo impiego, che non siano progettati per essere riutilizzati, o per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita (i cosiddetti **MACSI**).

### **SUGAR-TAX**

Introdotta dalla Legge di Bilancio 2020, è dovuta dai produttori, importatori e commercianti e colpisce il consumo delle bevande edulcorate e con titolo alcoolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume. Ha lo scopo di tutelare la salute dei cittadini mediante la riduzione del consumo di bevande che contengono sostanze edulcoranti aggiunte.



**ALTRI PROVVEDIMENTI**  
**RINVIO IMPOSTE SU PLASTICA E ZUCCHERO**  
**(Legge Bilancio 2024 – Art.1 comma 44)**

## **DIFFERIMENTO TERMINI**

Viene ulteriormente posticipata al **1°luglio 2024** la decorrenza dell'efficacia della c.d. plastictax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020.

La Legge di bilancio 2024 modifica il termine già fissato dalla L. 160/2019 (legge di bilancio 2020), e più volte prorogato, che prevede all'art. 1:

- a) commi 634-658, l'introduzione della c.d. plastictax (lettera a) e
- b) commi 661-676, l'introduzione della c.d. sugar tax (lettera b).



## ALTRI PROVVEDIMENTI

DL 18.10.2023 N. 145 (“COLLEGATO” AL DDL DI BILANCIO 2024 O  
DECRETO “ANTICIPI” CONVERTITO NELLA L. 15.12.2023 N. 191

### CIN LOCAZIONI TURISTICHE E BREVI

In sede di conversione, con l’inserimento dell’art. 13-ter, è stato introdotto l’obbligo per le unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per **finalità turistiche**, per quelle destinate alle **locazioni brevi**(ex art. 4 DL 24 aprile 2017 n. 50) nonché per le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, come individuate dalle norme regionali sul turismo, di attribuzione di un codice identificativo nazionale (CIN).

Tale adempimento ha come finalità, oltre che la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il contrasto alle forme irregolari di ospitalità nonché, anche se tale indicazione non è espressamente evidenziata nella norma, il **contrasto all’evasione fiscale**.

Il **CIN** verrà assegnato dal Ministero del Turismo, tramite una procedura automatizzata, previa istanza telematica da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva recante i dati catastali e, nel caso di locazioni svolte in forma imprenditoriale, l’attestazione dei requisiti di **sicurezza degli impianti**.

Il codice identificativo nazionale e i relativi dati dell’immobile verranno trasmessi a una **banca dati nazionale** di tutte le strutture turistiche presenti sul territorio italiano di prossima istituzione.



## ALTRI PROVVEDIMENTI

DL 18.10.2023 N. 145 (“COLLEGATO” AL DDL DI BILANCIO 2024 O  
DECRETO “ANTICIPI” CONVERTITO NELLA L. 15.12.2023 N. 191

### CIN LOCAZIONI TURISTICHE E BREVI

Nel caso in cui l'unità sia già dotata di uno specifico codice identificativo locale, l'ente territorialmente competente (Regione oppure Provincia autonoma) sarà tenuto all'automatica **ricodificazione** dei codici identificati a suo tempo assegnati, aggiungendo un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del Turismo. Analogo adempimento verrà effettuato dai Comuni che, nell'ambito delle proprie competenze, hanno a suo tempo attivato procedure di attribuzione di specifici codici identificativi.

Il CIN dovrà essere **esposto all'esterno** dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura proposti o concessi in locazione per finalità turistiche o locazione breve assicurando, tuttavia, il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché dovrà essere indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

Gli intermediari immobiliari e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l'obbligo, negli **annunci** ovunque pubblicati e comunicati, di indicare il CIN delle unità offerte.



## ALTRI PROVVEDIMENTI

DL 18.10.2023 N. 145 ("COLLEGATO" AL DDL DI BILANCIO 2024 O  
DECRETO "ANTICIPI" CONVERTITO NELLA L. 15.12.2023 N. 191

### CIN LOCAZIONI TURISTICHE E BREVI

Le unità immobiliari gestite nelle forme imprenditoriali dovranno inoltre essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso tutte le unità dovranno essere dotate di **dispositivi** funzionanti per la **rilevazione di gas** combustibili e del monossido di carbonio nonché di estintori portatili da ubicare in posizioni accessibili da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento o frazione.

L'obbligo di richiesta del CIN scatterà a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del **portale telematico** del Ministero del turismo per l'assegnazione del CIN.

La **sanzione** per l'assenza del CIN varierà da 800 a 8.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile, mentre la mancata esposizione ed indicazione negli annunci sconterà una sanzione da 500 a 5.000 euro.

Invece l'assenza, per le attività imprenditoriali, dei **requisiti di sicurezza** verrà punita con una sanzione da 600 a 6.000 euro, mentre la mancanza della SCIA sconterà un importo variabile da 2.000 a 10.000 euro.

